

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Igiene e Sanità)

GIOVEDÌ 12 MARZO 1964

(9^a seduta, in sede deliberante e redigente)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (386) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione in sede redigente e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 112, 114, 115
D'ERRICO	114
GRAZIOSI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	112, 113, 115
MACCARRONE	113
PERRINO	115
PIGNATELLI	114
SIMONUCCI	112, 113, 114, 115
ZELIOLI LANZINI	113
ZONCA	115

« Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari » (409) (D'iniziativa dei deputati Cengale ed altri) (Approvato dal

la Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 102, 103
GRAZIOSI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	102
PERRINO	103
SAMEK LODOVICI	103
SELLITTI	102
SIMONUCCI	102

« Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa » (410) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112
CASSANO	106, 107, 109
CASSESE	109
CASSINI	110
FERRONI	105, 106, 107, 108, 109, 110
GRAZIOSI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	109
LORENZI	108, 109
MACCARRONE	107, 111
PERRINO	106, 107
PIGNATELLI, <i>relatore</i>	103, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (12 marzo 1964)

ROSATI	Pag. 104, 105, 106, 107, 111, 112
SAMEK LODOVICI	110
SIMONUCCI	109, 111
ZELIOLI LANZINI	106, 110, 111
ZONCA	107, 110

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Alberti, Caroli, Cassano, Cassese, Cassini, Criscuoli, D'Er-rico, Di Grazia, Ferroni, Lombari, Lorenzi, Maccarrone, Perrino, Picardo, Pignatelli, Ro-sati, Samek Lodovici, Scotti, Sellitti, Simo-nucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità Graziosi.

FARNETI ARIELLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta prece-dente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: « Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'ammissione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari » (409) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del gior-no reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle, Storti, La Penna, Toros, Zanibelli, Donat-Cattin, Sca-la, Colleoni, Sabatini, Armato, Gitti, Marot-ta Vincenzo, Corona Giacomo, Sinesio, Vin-celli e Canestrari: « Modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per l'am-missione ai concorsi per la nomina nel ruolo degli ispettori sanitari », già approvato dalla Camera dei deputati.

GRAZIOSI, Sottosegretario di Stato per la sanità. Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, il Ministro mi incarica di chiedere un breve rinvio di questo provve-dimento di legge d'iniziativa dei deputati Cengarle ed altri. Egli intende considerare at-tentamente il problema, perchè alla Camera

dei deputati è stato commesso un errore in-troducendo, fra i titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi per ispettore sanitario, la laurea in farmacia.

Infatti, nessun laureato in farmacia, e vi sono qui dei docenti universitari che pos-sono confermarlo, ha studiato scienza del-l'alimentazione (almeno fino a tre, quattro anni fa, infatti, nessun ordinamento di stu-di per la laurea in farmacia contemplava tale materia, la quale è stata introdotta sol-tanto quest'anno a Messina e, mi pare, an-che a Camerino); invece, con questo provve-dimento, si consentirebbe a laureati in far-macia di diventare ispettori sanitari ed espli-care funzioni, come ad esempio quella di ispettore di un macello o di una latteria, sen-za possedere una specifica preparazione.

In ogni caso il Ministro ha in gestazione e presenterà fra breve un progetto di legge che disciplina in modo diverso ed organico tutta la materia relativa agli ispettori sa-nitari.

In vista di ciò, appunto, chiedo un breve rinvio.

SELLITTI. Mi associo alla propo-sta avanzata dal Sottosegretario Graziosi di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

SIMONUCCI. Non ho ben com-preso il motivo di questo rinvio. Se esso è da ascrivere alla mancanza di una speci-fica materia di insegnamento, quale la scien-za dell'alimentazione, nel corso di studi per la laurea in farmacia, noi dovremmo ri-vedere gli ordinamenti di studio per conse-guire gli altri titoli di studio menzionati per la nomina ad ispettore sanitario. Non mi risulta infatti che i medici o i chi-mici abbiano seguito corsi di scienza del-l'alimentazione. Mi sembra che, semmai, sa-rebbe più opportuno, ai fini della compe-tenza, parlare della chimica bromatologica, materia necessaria per conseguire la laurea in farmacia.

Se invece il rinvio è giustificato dal secondo motivo avanzato dall'onorevole Sot-tosegretario, non sono neppure questa vol-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (12 marzo 1964)

ta d'accordo per una ragione di fondo. Mi domando, infatti, perchè noi dovremmo rinviare la discussione in attesa che il Ministro appronti un suo disegno di legge, una volta che già ne esiste uno d'iniziativa parlamentare, al quale il Governo potrà, se crede, nel corso della discussione, proporre di apportare quelle modificazioni che ritiene necessarie.

Esiste invece un'altra più valida ragione per il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Infatti, nel disciplinare tutta questa materia, non si è tenuto debito conto — e mi auguro che in questo senso vorrà orientarsi in avvenire il legislatore — di un principio generale del nostro ordinamento costituzionale, che prescrive che nei servizi, anche nei più modesti, che dipendono dallo Stato venga attuato il più ampio decentramento amministrativo.

Nel caso presente, il Ministro della sanità, a differenza di quanto ha fatto il Ministro dell'agricoltura in una situazione analoga, anzichè promuovere l'opportuno decentramento, ha preveduto l'istituzione di ispettori sanitari che risiedono al centro.

Quindi, se il motivo del rinvio è quello di mettere ordine in questo campo delle funzioni ispettive, dove regna tuttora una generale confusione, sono d'accordo per il rinvio; i due motivi esposti dal Sottosegretario Graziosi, invece, non mi trovano consenziente.

PRESIDENTE. Il senatore Simonucci si dichiara quindi d'accordo per il rinvio, ma per motivi differenti.

SAMEK LODOVICI. Se il Ministro ritiene necessario un rinvio per un riesame ed un eventuale miglioramento di questo modesto disegno di legge, mi sembra non sia il caso di opporsi, tanto più che non vi sono ragioni di particolare urgenza.

Personalmente ritengo che anche i laureati in farmacia possano espletare utili funzioni ispettive, data la complessità dei compiti del Ministero della sanità, fra i quali anche quello di ispezione delle farmacie.

PERRINO. Sono dell'avviso che i farmacisti posseggano, allo stato attuale degli studi, la qualificazione necessaria per essere nominati ispettori sanitari, essendo i soli che abbiano frequentato un corso serio di chimica bromatologica.

D'altronde, la scienza dell'alimentazione è materia di recente istituzione e nessuna Facoltà al momento attuale la contempla nei suoi piani di studio. Resta quindi la bromatologia, che, quando sia ben studiata, credo possa dare sufficienti garanzie di competenza professionale.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, credo di interpretare il concorde desiderio della Commissione rinviando ad altra seduta la discussione del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso la Associazione italiana della Croce Rossa » (410) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIGNATELLI, relatore. Inesattamente questo disegno di legge parla della « Istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Associazione italiana della Croce Rossa » mentre in realtà si tratta di modificare sia la composizione di tale Collegio che la forma attraverso la quale vengono nominati i suoi componenti.

Infatti, in esecuzione dell'articolo 3 del regio decreto 9 aprile 1939, n. 720, la gestione finanziaria della Croce Rossa fu sottoposta alla revisione di un Collegio composto di tre revisori, rispettivamente designati dalla Corte dei conti, dal Ministero

del tesoro e dal Ministero della sanità, nominati con ordinanza del Presidente dell'Ente.

Il citato regio decreto perdette però ogni possibilità di applicazione allorchè fu approvata la legge 21 marzo 1958, n. 259, che, in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, detta norme per la « partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ».

La predetta legge, dopo aver definito all'articolo 2 le contribuzioni ordinarie, stabilisce all'articolo 3 che « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, gli Enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli Enti interessati ».

Coerentemente, l'articolo 15 della stessa legge prescrive che « per gli Enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del presente articolo 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o gli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 9 aprile 1939, n. 720, e 30 marzo 1942, n. 442 ».

La proposta di legge che oggi esaminiamo è forse superflua: il dubbio sulla sua necessità nasce dal fatto che nessuna legge particolare fu promulgata a suo tempo per istituire presso l'Associazione italiana della Croce Rossa il Collegio dei revisori, in esecuzione del già menzionato regio decreto 9 aprile 1939, n. 720, e, pertanto, la legge 21 marzo 1958, n. 259, che di tale Collegio modifica la composizione, non dovrebbe postulare un'apposita legge esecutiva.

Se l'accennato dubbio invece è infondato, è evidente che questo disegno di legge è stato portato in Parlamento con eccessivo ritardo, in quanto il provvedimento si sarebbe

dovuto emettere — come si è visto — « entro sei mesi » dalla comunicazione all'Ente del decreto previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge del 21 marzo 1958, n. 259.

A mio sommosso avviso, sarebbe inoltre più opportuno distribuire il contenuto del disegno di legge in tre articoli, di cui il primo dovrebbe chiudersi colla specificazione della durata del mandato conferito ai membri del Collegio; mentre l'ultimo comma dell'articolo 1 dovrebbe diventare articolo 3; ciò perchè, dopo aver stabilito la composizione del Collegio di revisione — dal quale dovrebbero esplicitamente restare esclusi i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado — e la sua durata, sarebbe più logico ed anche più corretto che la legge ne precisasse i compiti, cioè i doveri, prima di determinare gli emolumenti spettanti ai suoi componenti.

A proposito dei compiti attribuiti ai revisori, va infine rilevato che nel disegno di legge è stata omessa la facoltà degli stessi di esercitare le proprie funzioni anche individualmente, come era esplicitamente affermato nella relazione ministeriale.

Mi permetto quindi di proporre alla Commissione di approvare il disegno di legge con gli emendamenti testè menzionati.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Pignatelli per la sua puntuale esposizione e devo rilevare che, effettivamente, è opportuno richiamare il disposto del Codice civile. Il disegno di legge al nostro esame costituisce infatti una innovazione per la Croce Rossa, un'Associazione che, sorta su basi volontaristiche, col passare del tempo e con l'imperversare delle guerre, si è trasformata in un'istituzione con funzioni quasi obbligatorie — complementari e supplementari — che spettano allo Stato e dallo Stato ad essa deferite, relative alla difesa della salute pubblica e al pronto soccorso.

Ritengo che, con gli emendamenti proposti dal relatore, la legge potrà divenire meglio operante.

R O S A T I. Volevo illustrare alla Commissione una mia pregiudiziale. Poichè sap-

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (12 marzo 1964)

priamo che, per l'approvazione del provvedimento di legge al nostro esame, è richiesto il parere della 1^a, 4^a e 5^a Commissione, vorrei fare presente agli onorevoli colleghi che, proprio ieri, il Presidente della 4^a Commissione mi ha incaricato di redigere il parere per la Commissione stessa, ma me ne è mancato il tempo. Pertanto, se questo parere fosse ritenuto indispensabile per la approvazione del presente disegno di legge, non vedo altra soluzione che un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Forse il senatore Rosati è in grado di esprimere il parere immediatamente

ROSATI. Non sono preparato. Avrei comunque qualche osservazione da fare in aggiunta a quanto è stato detto dal collega Pignatelli.

Ricordo che, in occasione dell'approvazione del disegno di legge relativo all'Opera maternità e infanzia, si discusse sulla convenienza o meno che i revisori dei conti prendessero parte alle riunioni dell'organo direttivo. Analogo problema fu anche dibattuto dalla Commissione della Camera. In quell'occasione il Sottosegretario Santero aveva proposto che i revisori dei conti facessero parte del Consiglio direttivo, ma tale proposta non fu accettata

Ora in questo disegno di legge manca appunto un articolo, un richiamo che specifichi se questi revisori dei conti debbano partecipare a questo più ampio Consiglio direttivo della Croce Rossa oppure a quello più ristretto che dovrebbe formare la Giunta esecutiva. Discutendosi il disegno di legge relativo all'Opera maternità ed infanzia, avevo insistito perchè i revisori dei conti non partecipassero direttamente alle riunioni di questi organi deliberanti, perchè ciò avrebbe potuto influenzare, e di conseguenza sminuire, quella che è la funzione precipua dei revisori dei conti, cioè la funzione di controllo. Comunque un mio emendamento in questo senso fu respinto ed i revisori dei conti partecipano e assistono ai lavori del Consiglio direttivo.

La seconda osservazione che debbo muovere al disegno di legge al nostro esame riguarda il fatto che, se la nostra Commissione stabilisce che questi revisori dei conti debbano partecipare all'organo deliberante, non possono non essere loro riconosciuti — in conformità del decreto dell'11 gennaio 1956 — dei gettoni di presenza, che dovrebbero però compensare questi funzionari per tutte le prestazioni connesse alla loro attività contabile. Ritengo infatti che, dato che il Paese attraversa un momento di difficoltà economiche, essi non debbano poi, oltre al gettone di presenza, fruire di ulteriori elargizioni.

Sono infine d'accordo con la proposta del senatore Pignatelli sull'opportunità che i revisori dei conti possano agire anche individualmente.

PRESIDENTE. Il senatore Rosati intende presentare un formale emendamento in questo senso?

ROSATI. Dichiaro di non essere pronto.

FERRONI. Non concordo con il senatore Pignatelli sul fatto che i revisori dei conti non possano partecipare alle sedute del Consiglio: essi devono pur entrare nello spirito delle decisioni che vengono prese in seno all'organo deliberante.

Mi trovo invece completamente d'accordo con il collega Rosati in ordine alle prebende. Noi tutti sappiamo quanto sia diffuso in Italia questo costume delle prebende; d'altronde conosciamo anche la molteplicità di incarichi espletati da questi revisori dei conti, attività che assorbono certamente più della metà del loro tempo. Quindi, sia per uniformarci al criterio di « austerità » che le circostanze ci impongono, ma soprattutto in ossequio ad un principio generale, ritengo che a questi revisori dei conti non debba spettare più del rimborso spese

PIGNATELLI, relatore. Prendo in considerazione le osservazioni dei colleghi che mi hanno preceduto. È vero che con decreto del Presidente della Repubblica 11

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (12 marzo 1964)

gennaio 1956, n. 5, vengono assegnati emolumenti ai componenti dei Collegi di revisione, dei Collegi sindacali e a tutti coloro che partecipano a Consigli di amministrazione. Nel predetto decreto è anche fissata la misura di questi compensi; considerate tuttavia che il gettone di presenza spettante ai membri del Collegio dei revisori non supera le 1.000 lire. Personalmente penso che non si possa parlare di « austerità » di fronte al modesto ammontare di questa somma.

Vi è anche un altro aspetto del problema da tener presente, e cioè che il revisore dei conti o il sindaco di una società — e chi ha fatto parte di collegi sindacali deve esserne a conoscenza — non si limita a partecipare o ad assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo, ma è tenuto soprattutto ad approntare la contabilità ed i bilanci preventivi e i consuntivi; ed è questa la loro attività specifica e più impegnativa.

Chi mi conosce sa come io sia tra i più critici di certe situazioni, ma in questo caso particolare, cari colleghi, ritengo si tratti veramente di una retribuzione molto modesta.

FERRONI. Non si dimentichi che si tratta di funzionari di un certo livello che sottraggono tempo alle loro normali attività già remunerate per adempiere alle funzioni di revisori dei conti. Se oggi il gettone è di 1.000 lire, domani potrebbe diventare di 5.000, 10.000 lire. Inoltre essi fruiscono di un'indennità annua fissa di 90.000-100.000 lire. Non è giusto perciò che venga loro riconosciuta una ulteriore forma di retribuzione per una attività per la quale sono già retribuiti.

PIGNATELLI, *relatore*. In enti di notevole importanza come la Croce Rossa i vari Dicasteri sono rappresentati, in fatto di revisori, da persone che possono essere anche estranee all'Amministrazione.

Comunque, se la Commissione intende modificare il progetto di legge in merito a questo punto, non intendo oppormi

PERRINO. Io penso che si siano fatte affermazioni non conformi alla realtà odierna. Anche io sono per principio contrario a tutte queste forme di emolumento che si concedono con estrema facilità e vorrei dire al collega Pignatelli che il suo riferimento ad un gettone di presenza di 1.000 lire, si riferisce evidentemente a vecchi statuti e a vecchie norme.

Poichè è stato invocato il precedente dell'O.N.M.I., che ha ottenuto l'anno scorso il suo Collegio di revisori dei conti, posso dire che questi revisori partecipano regolarmente alle sedute e ricevono un gettone di presenza che si aggira sulle 7.000-8.000 lire, a seconda che essi risiedano a Roma o in provincia; è inoltre previsto il rimborso delle spese di viaggio. Mi sembra quindi che le 1.000 lire siano ormai largamente superate.

PIGNATELLI, *relatore*. Invece di questo compenso, non sarebbe il caso, come accade nelle pubbliche amministrazioni, di concedere ai revisori dei conti, a fine anno, una certa somma? La stessa cosa avviene nei Consigli comunali e provinciali e una forma simile di remunerazione non avrebbe un carattere stabile

CASSANO. È un sistema molto pericoloso.

PIGNATELLI, *relatore*. Se si vuole la revisione, occorre stabilire in precedenza un compenso per i revisori. La legge, per esempio, in materia di società, stabilisce che, prima della nomina del collegio sindacale, l'assemblea determini gli emolumenti da corrispondere ai sindaci. È chiaro che, altrimenti, tra amministratori e revisori potrebbe esservi collusione.

ZELIOLI LANZINI. Supremo arbitro in questioni di questo genere resta ancora il Ministro della sanità, di concerto con quello del tesoro, il quale può intervenire, modificare ed anche non assegnare alcun compenso. Affidiamoci quindi alla legge.

ROSATI. Poichè anche per l'O.N.M.I. era sorta una discussione se questi revisori

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (12 marzo 1964)

dei conti dovessero appartenere all'organo amministrativo più ampio o a quello più ristretto, qualora venisse accettata la proposta che i revisori dei conti non partecipano né all'uno né all'altro, proporrei un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 1 del seguente tenore: « Ai revisori dei conti è assegnato un compenso annuo da assegnarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro ».

F E R R O N I. Io non sono d'accordo. Ritengo, infatti, che i revisori dei conti non solo possano, ma debbano seguire tutto il processo decisionale degli organi amministrativi; debbono farlo perchè solo in tal modo possono rendersi conto, anche nel merito, di ciò che si delibera.

Non si può quindi stabilire che essi non possono partecipare alle riunioni degli organi amministrativi; quanto meno bisognerebbe introdurre un correttivo in base al quale lo debbono fare quando siano in discussione problemi finanziari; altrimenti si troverebbero completamente avulsi dal processo formativo dei provvedimenti più importanti.

C A S S A N O. Non c'è decisione di Consiglio di amministrazione che, direttamente o indirettamente, non abbia qualche riflesso di ordine finanziario.

R O S A T I. Per quanto riguarda l'Opera nazionale maternità e infanzia, durante la discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, allorchè il Sottosegretario Santero propose un emendamento, in base al quale i revisori dei conti potevano partecipare alle riunioni, oltre che del Consiglio centrale, anche della Giunta esecutiva, l'onorevole Ricca, disse: « Mi dichiaro contrario all'accoglimento della proposta d'emendamento del Governo, non soltanto per i motivi esposti dal collega Cotellessa, ma anche perchè, a mio giudizio, i revisori dei conti non devono partecipare alla vita dell'ente, e, cioè, alla sua attività globale, ma hanno soltanto il compito specifico di controllare la regolarità formale degli atti. Ora, la loro partecipazione alle riunioni della Giunta, da un

punto di vista generale, significherebbe consentire un'ingerenza esterna, e questo proprio quando noi vogliamo lasciare a quegli organi la responsabilità di decidere. È solo sul piano del controllo che più revisori vi sono e più siamo favorevoli; per il resto, non credo si possa accogliere la proposta del Governo ».

Dopo queste dichiarazioni, il Governo ritirò l'emendamento. E per tali ragioni intendo escludere questa partecipazione dei revisori dei conti agli organi amministrativi.

P I G N A T E L L I, *relatore*. Il compenso viene stabilito proprio per questa loro partecipazione, oltre che per il lavoro di contabilità.

P E R R I N O. Per doverosa chiarificazione, vorrei rettificare quanto ho detto poc'anzi. In effetti all'O.N.M.I. c'è un gettone di presenza, per gli amministratori, di 8.000 lire, mentre per i revisori dei conti, che partecipano regolarmente a tutte le sedute, il gettone di presenza, in conformità al decreto del 1956, è di 1.000 lire; i revisori dei conti però ricevono un assegno mensile di 55.000 lire.

M A C C A R R O N E. Vorrei far notare al collega Rosati che noi dobbiamo modificare le fonti legislative se intendiamo in qualche modo modificare il rapporto tra collegio dei revisori e organi amministrativi dell'Ente. Secondo il Codice civile i revisori dei conti assistono alle decisioni, ma non partecipano alla loro formazione. Si tratta quindi di stabilire se con questa legge si vuol concedere un emolumento diverso da quello fissato dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 1956, n. 5; ma ciò che preme soprattutto è l'ultima parte dell'ultimo capoverso dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, cioè il compenso annuo dei revisori da determinarsi dal Ministro della sanità di concerto col Ministro del tesoro.

Z O N C A. Mi associo a quanto ha detto il collega, dichiarandomi favorevole alla sostanza della legge.

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (12 marzo 1964)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Informo che la 5ª Commissione ha espresso sul disegno di legge in discussione il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza, restando ben chiaro che il compenso annuo di cui all'articolo 1 non grava sul bilancio dello Stato ».

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E istituito presso l'Associazione italiana della Croce Rossa un Collegio di revisori dei conti composto:

1) da un rappresentante del Ministero del tesoro, Presidente;

2) da un rappresentante del Ministero della sanità;

3) da un rappresentante del Ministero della difesa.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un supplente.

I membri del Collegio sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro; durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Ai revisori dei conti, oltre al gettone di presenza nella misura stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio direttivo è assegnato un compenso annuo da determinarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro

FERRONI. Io ritengo che vi sia una certa incongruenza nel fatto che Presidente del Collegio dei revisori dei conti debba essere necessariamente un rappresentante del Ministero del tesoro. È questo un principio che io respingerei senz'altro. Se mai, Presidente di tale Collegio — che, anche senza entrare nel merito delle decisioni, valuta pur sempre l'azione degli orga-

ni direttivi — dovrebbe essere un rappresentante del Ministero della sanità.

LORENZI. Poichè tanto la Croce Rossa Italiana quanto l'O.N.M.I. fanno capo in qualche modo al Ministero della sanità, è veramente fuori luogo che, come ha detto il senatore Ferroni, Presidente di questo Collegio sia un rappresentante del Ministero del tesoro anzichè del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. L'organo tutorio è il Ministero della sanità, ma l'organo di controllo è il Ministero del tesoro

PIGNATELLI, *relatore*. La questione è rilevante, ma va tenuto presente che il disegno di legge è stato elaborato di concerto tra i Ministeri della sanità, del tesoro e della difesa. Se tra questi Ministeri, tutti interessati al buon andamento della Croce Rossa Italiana, è intervenuto un accordo su tale punto, è superfluo discutere sulla preminenza dell'uno o dell'altro.

Comunque, vorrei sottolineare che, in questo caso, il controllo è di natura finanziaria, e la necessità di un Collegio dei revisori dei conti sorge soltanto perchè vi è un contributo dello Stato a favore della Croce Rossa che grava sul bilancio del Ministero del tesoro

FERRONI. Insisto nella mia richiesta. Non è vero che questo Collegio debba essere un organo di natura meramente contabile. A me pare che, considerato lo spirito a cui è informata l'attività della Croce Rossa, nessuno meglio del Ministero della sanità possa essere in grado di valutare le singole situazioni che l'Ente deve di volta in volta affrontare. Se, per esempio, avviene un'alluvione, che richiede un intervento eccezionale della Croce Rossa, sarà necessario certamente affrontare delle spese del pari eccezionali, che il rappresentante del Ministero del tesoro non può che valutare in base a criteri di stretta contabilità, mentre il Ministero della sanità è in grado di vedere la questione in una più ampia e giusta prospettiva

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (12 marzo 1964)

S I M O N U C C I. Vale la pena di dare lettura dell'articolo 2405 del Codice civile che così recita: « I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio, decadono dall'ufficio »

G R A Z I O S I *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Per quanto riguarda questo punto mi rimetto alla Commissione. Vorrei comunque far osservare che io sono stato amministratore e presidente di enti e so per esperienza che il Presidente del Collegio sindacale non può decidere nessuna spesa; esercita, ma soltanto dopo, una funzione di controllo

L O R E N Z I Con questo provvedimento noi non facciamo altro che indebolire ulteriormente, in fatto di attribuzioni, il già debole Ministero della sanità

C A S S A N O Non so se riuscirò a modificare il parere della Commissione, ma vorrei dire che, per mia esperienza, se si affida la revisione dei conti di un determinato ente ad un Collegio presieduto dal rappresentante dello stesso Ministero, a cui l'ente fa capo, si svuota di metà l'efficacia della revisione, che deve essere il più possibile autonoma

Nel caso specifico non si tratta quindi di menomare le funzioni del Ministero della sanità, ma di garantirlo; di fare in modo che la sua azione tecnica sia sorvegliata da rappresentanti di organismi finanziari all'uopo costituiti

L O R E N Z I Dopo le precisazioni del collega Cassano, aderisco alla formulazione del disegno di legge

P I G N A T E L L I, *relatore.* Vorrei pregare i colleghi di far mente locale sul fatto che la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti avviene con decreto del Ministro della sanità; il Ministe-

ro quindi non resta estraneo alla scelta. Di fronte agli accordi intervenuti fra i Dicasteri interessati, prego i colleghi di ritirare la loro proposta.

C A S S E S E. I revisori dei conti debbono avere una qualifica professionale. Il principio di affidare al Ministero della sanità la preminenza nella loro nomina darebbe a questo Dicastero la possibilità di intervenire in veste qualificata nella materia

P R E S I D E N T E. All'articolo 1, primo comma, n. 1, è stato presentato dal senatore Ferroni l'emendamento soppressivo della parola « Presidente »

P I G N A T E L L I, *relatore.* Abbiamo già spiegato che il Presidente può anche essere estraneo all'Amministrazione

P R E S I D E N T E. Senatore Ferroni, insiste nel suo emendamento?

F E R R O N I Mantengo intatte le mie riserve in ordine al fatto che il Presidente debba essere necessariamente il rappresentante del Ministero del tesoro.

Aderirei anche alla soluzione per cui il Presidente venga eletto di anno in anno dagli stessi revisori dei conti. In questo caso la scelta non sarebbe fatta *a priori*, ma determinata dalle capacità dimostrate dai singoli individui.

Spetti dunque al Collegio stesso dei revisori di nominare di volta in volta il suo Presidente, ma non attribuiamo questa carica senz'altro a chi di fatto finisce poi per tenere le redini e regolare la vita dell'Ente.

P I G N A T E L L I, *relatore.* Non spetta certo al Presidente del Collegio dei revisori di regolare la vita dell'Istituto

F E R R O N I Il controllo di merito diventa automatico quando si detenga la forza finanziaria, e ciò non è giusto perché nel merito devono poter entrare piuttosto gli esperti sanitari

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (12 marzo 1964)

SAMEK LODOVICI. A mio sommo parere questo disegno di legge riguarda esclusivamente una commissione che dovrà fare dei conti. I suoi membri sono ben specificati: un rappresentante del tesoro, uno della sanità ed uno della difesa, nominati dal Ministro della sanità. Pertanto, stando così le cose, la persona che, almeno teoricamente, appare la più competente a presiedere questo Collegio è da ritenersi proprio il rappresentante del Ministero del tesoro, che può dare la massima garanzia che il denaro della Croce Rossa venga speso bene.

CASSINI. Condivido pienamente quanto ha detto il senatore Cassano perché, a mio avviso, non si tratta di decidere chi debba essere Presidente del Collegio in base ai compiti che spettano ai revisori dei conti. La loro funzione non consiste infatti nell'esaminare se un determinato lavoro che comportava una determinata spesa doveva o meno essere eseguito, bensì nell'accertare la regolarità delle relative spese esclusivamente dal punto di vista contabile e finanziario. Ora il più competente in queste funzioni è proprio il Ministro del tesoro.

Aggiungo che, poichè questo disegno di legge è stato presentato dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con quello della difesa, questa questione non può non essere stata già discussa e risolta.

Ritengo quindi che il rappresentante del tesoro debba essere il Presidente.

FERRONI. Ammetto democraticamente di essere in minoranza, però insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Dato che non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Ferroni.

(Non è approvato)

Al terzo comma dell'articolo 1, dopo le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro », il relatore Pignatelli propone di aggiungere le altre: « essi non possono essere

parenti o affini degli amministratori entro il quarto grado ».

SAMEK LODOVICI. L'emendamento presentato dal relatore mi trova pienamente consenziente, ma vorrei sapere se il principio che esso afferma non sia già enunciato dal Codice civile.

PIGNATELLI, relatore. Qui si tratta di un Collegio speciale di revisori che fa parte di un ente pubblico e non di una società privata e che quindi non è disciplinato dal Codice civile. Perciò sarei favorevole ad introdurre questo principio anche nei rapporti pubblici.

ZELIOLI LANZINI. Dichiaro di astenermi per non votare contro. Si tratta in ogni caso di una norma di carattere generale, perchè il Codice civile si applica non soltanto ai privati, ma anche agli enti pubblici.

Noi potremmo anche modificare una legge già approvata dalla Camera per introdurre un principio veramente innovativo, ma in questo caso, trattandosi di una modifica puramente formale, ritengo che il nostro intervento verrebbe male giudicato e ci esporrebbe per lo meno all'accusa di eccessivo zelo.

ZONCA. Mi astengo dalla votazione per le stesse ragioni esposte dal collega Zelioli Lanzini.

SAMEK LODOVICI. Coerentemente con le mie precedenti dichiarazioni e tanto più dopo le considerazioni del senatore Zelioli Lanzini, devo anch'io astenermi dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pignatelli.

(Non è approvato)

Il senatore Pignatelli ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero quarto comma dell'articolo 1 per farlo rivivere come articolo 3.

ROSATI. Se l'articolo 3 riproduce esattamente quanto viene disposto dall'ultimo comma dell'articolo 1, credo non sia necessaria tale trasposizione, anche in analogia all'articolazione del disegno di legge relativo all'Opera maternità ed infanzia.

PIGNATELLI, *relatore*. Noi ci siamo ormai abituati a leggi mal fatte. In questo caso poi vi è anche da considerare l'aspetto morale: infatti l'articolo 1 parla degli emolumenti che spettano ai revisori dei conti, mentre solo l'articolo 2 ne fissa i compiti e i doveri.

Dato che il Ministero della sanità ha atteso cinque anni a presentare questo disegno di legge, credo non vi sia nulla di straordinario se il Senato darà prova della sua diligenza modificandone e migliorandone l'impostazione formale e morale. Altrimenti si lasci pure invariata la dizione del testo, purchè resti agli atti che io avevo proposto di modificarla.

ZELIOLI LANZINI. Sono senza dubbio sensibile alle osservazioni del collega Pignatelli, ma se questo disegno di legge, di modesta portata — anche se per qualche aspetto fa sorgere questioni di una certa delicatezza — comincerà a far la spola tra Camera e Senato, il Collegio dei revisori dei conti non potrà mai cominciare a funzionare.

MACCARRONE. Dichiaro di votare a favore della proposta del senatore Pignatelli, poiché ne condivido le opinioni in materia di tecnica legislativa.

SAMEK LODOVICI. Pur non essendo un giurista, mi sono permesso di rilevare una certa mancanza di organicità nel disegno di legge e condivido pertanto le critiche avanzate dal collega Pignatelli. Mi sembra però che — data la relativa importanza del provvedimento e considerato che i fini che si propone non potranno essere minimamente fraintesi anche conservando questo comma all'articolo 1 — rinviare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento potrebbe apparire una forma di scortesia e suscitare qualche rilievo.

Pregherei pertanto il collega Pignatelli, che nella sostanza ha fatto osservazioni giustissime, di voler rinunciare al suo emendamento.

PIGNATELLI, *relatore*. Poichè l'articolo 2 è già stato presentato un emendamento, il problema del rinvio del disegno di legge alla Camera si porrebbe in ogni caso.

Del resto il sistema bicamerale esiste proprio per poter avere delle leggi tecnicamente meglio formulate.

SIMONUCCI. Temo anch'io che un rinvio ci esponga a critiche da parte dei colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

PIGNATELLI, *relatore*. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Al Collegio dei revisori dei conti è affidata la revisione della gestione della Croce Rossa Italiana. A tal fine, esso provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, effettua verifiche di cassa.

A questo articolo il senatore Pignatelli propone il seguente comma aggiuntivo:

« I revisori dei conti possono esercitare le proprie funzioni anche individualmente ».

PIGNATELLI, *relatore*. Ho già chiarito a spiegazione di questa mia proposta che, nella relazione che accompagna il disegno di legge, viene affermato il principio che i revisori dei conti possono esercitare le proprie funzioni anche individualmente.

ZELIOLI LANZINI. Mi dispiace, caro collega Pignatelli, di intervenire per la terza volta con qualche osservazione.

Considero fondatissimo l'emendamento presentato dal collega Pignatelli, ma lo ritengo superfluo, perchè il Collegio dei revisori dei conti può benissimo affidare ad uno dei suoi membri l'incarico di compiere revisioni per poi riferire agli altri membri. Specificare pertanto la possibilità di un espletamento in dividuale di funzioni si risolve in un pleonismo. Non sempre infatti i revisori dei conti operano tutti insieme, ma si limitano spesso a concordare alla fine nelle loro conclusioni ed anzi questa è la procedura abitualmente seguita.

R O S A T I Avevo già preparato un emendamento, comunque sono pronto a ritirarlo qualora la Commissione ritenga opportuno non modificare questo disegno di legge

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Pignatelli

(Non è approvato)

Metto ai voti l'articolo 2

(È approvato)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso

(È approvato)

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi » (386) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi », già approvato dalla Camera dei deputati

S I M O N U C C I . Mi pare che il Presidente e il Sottosegretario Graziosi abbiano lasciato intendere, nella precedente seduta, l'urgenza di portare in Assemblea que-

sto disegno di legge per affrettarne l'iter, si vorrebbe quindi praticamente lasciarlo invariato senza apportarvi alcun miglioramento.

Ciò è assolutamente impossibile, noi dobbiamo senz'altro modificare questo disegno di legge, perchè, quali che siano le nostre opinioni sulla sua sostanza, esso contiene una frase che è in netta contraddizione con la volontà del legislatore e che deve derivare da un errore in sede di coordinamento.

Al terzo comma dell'articolo 2 si parla infatti solo del 100 per cento del valore dell'animale abbattuto, mentre evidentemente si deve intendere il 100 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello. Noi corrisponderemo altrimenti al proprietario un indennizzo maggiore del valore dell'animale!

G R A Z I O S I , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il Governo desidera che questo provvedimento sia rapidamente approvato, soprattutto per poterci adeguare ad una situazione in atto ormai da anni in tutti i Paesi che fanno parte del Mercato comune

S I M O N U C C I La lingua italiana ha le sue esigenze: se noi lasciamo invariato il testo del disegno di legge, i proprietari potrebbero esigere effettivamente il valore dell'animale abbattuto.

G R A Z I O S I , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il valore dell'animale abbattuto, ma non più di tanto

S I M O N U C C I Non mi sono spiegato. Il criterio adottato dai nostri colleghi della Camera si fonda su di un indennizzo, a favore dei proprietari di una bestia malata e abbattuta, valutato nella misura dell'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

Con il terzo comma dell'articolo 2 si vuole usare un trattamento di favore al coltivatore diretto, riconoscendogli, invece dell'80 per cento, un indennizzo del 100 per cento. Si sarebbe quindi dovuto dire: « al coltivatore diretto sarà corrisposto un'indennizzo pari al 100 per cento della differenza tra il

11^a COMMISSIONE (Igiene e Sanità)9^a SEDUTA (12 marzo 1964)

valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello ». Invece qui si dice: « 100 per cento del valore dell'animale abbattuto », il che ha un significato ben diverso.

Il proprietario che si viene a trovare in queste condizioni può reclamare questo 100 per cento, perchè tanto gli attribuisce la legge.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Alla Camera fu detto che si sarebbe proceduto ad un coordinamento, il che invece non è poi avvenuto.

ZELIOLI LANZINI. L'osservazione del senatore Simonucci è esatta e la sua preoccupazione è legittima. Ma non posso non riconoscere la fondatezza delle preoccupazioni del Governo.

Io avevo anche in animo di presentare un emendamento (ma lo farò soltanto se ne saranno presentati altri), che riguarda gli allevatori.

Il Sottosegretario senza dubbio ricorderà che nel progetto governativo, tra i membri della Commissione provinciale, era previsto anche un rappresentante degli allevatori. Infatti l'allevatore è colui che affronta sacrifici notevoli per introdurre nella sua fattoria i migliori capi di bestiame, rappresentando un esempio incoraggiante anche per le altre fattorie; è colui che quindi sostiene le maggiori spese.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Senatore Zelioli Lanzini, è vero che il progetto prevedeva un rappresentante dell'Associazione allevatori, ma i coltivatori diretti di cui si parla nel disegno di legge sono in sostanza degli allevatori.

ZELIOLI LANZINI. D'accordo. Io non presenterò, ripeto, il mio emendamento, se anche i colleghi si dimostreranno accomodanti. Peraltro, poichè nella Commissione di cui all'articolo 3 sono previsti tre membri designati dall'Amministrazione provinciale, si potrebbe in altra sede precisare che uno di questi tre membri sia un rappresentante dell'Associazione allevatori.

Concludendo, io sono del parere del nostro collega Lombardi, il quale ha voluto ri-

badire, con lo slancio e l'esuberanza del suo carattere e appoggiandosi alla sua competenza scientifica, che a tutti noi preme questo problema, e perciò, se vi è una possibilità di intraprendere il cammino della bonifica integrale del bestiame, lo si deve fare senza attendere eventuali e più sostanziali finanziamenti futuri. Qualcuno ha rilevato che lo stanziamento di quattro miliardi annui è modestissimo, mentre ne occorrerebbero dieci, venti, trenta; d'accordo, ma se intanto si comincia a fare qualcosa, si potrà raggiungere prima la meta che ci si è proposta.

SIMONUCCI. Vi è un'altra questione piuttosto rilevante a proposito di questo disegno di legge, e cioè che l'interesse di una vasta e benemerita categoria di lavoratori della terra non è tutelata. Nel provvedimento infatti non si parla nè dell'indennizzo da corrispondere ai mezzadri, nè della loro partecipazione all'elaborazione dei piani di bonifica. Questo noi potremo subirlo, se è necessario, ma mai accettarlo spontaneamente.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Nel secondo comma dell'articolo 2 si dice: « Nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, al proprietario degli animali abbattuti... eccetera ». L'espressione « proprietario degli animali abbattuti » si riferisce evidentemente anche ai mezzadri.

MAICCARONE. I mezzadri però riceverebbero un indennizzo inferiore a quello dei coltivatori diretti. Nel secondo comma si parla infatti di coloro che possiedono fino a dieci capi di bestiame: se il mezzadro possedesse, supponiamo, cento capi di bestiame, egli evidentemente non rientrerebbe nella norma.

SIMONUCCI. Per quanto riguarda i mezzadri, vi sono due possibilità. In molti poderi condotti a mezzadria è in uso la comproprietà del bestiame fra concedente e mezzadro. Vi sono altri fondi invece dove proprietario è solo il concedente. Tuttavia, in seguito all'abbattimento, si deter-

11ª COMMISSIONE (Igiene e Sanità)

9ª SEDUTA (12 marzo 1964)

mina un danno anche per il mezzadro, che deve essere risarcito. Ora, questo disegno di legge non prevede nessuno dei due casi; anzi, come ha rilevato testè il collega Maccarone, il mezzadro si troverebbe danneggiato, perchè, una volta stabilita l'indennità dell'80 per cento per i proprietari, al mezzadro toccherà pari indennizzo e quindi un trattamento peggiore rispetto a quello del coltivatore diretto. Ora, noi abbiamo molta considerazione per la categoria dei coltivatori diretti, ma vogliamo che i mezzadri non abbiano un trattamento peggiore.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri oratori iscritti ritengo di dover anch'io rilevare la difficoltà di interpretazione e di pratica applicazione del secondo comma dell'articolo 2.

SIMONUCCI. Faccio un esempio pratico: un bue vivo costa sul mercato 250.000 lire. Ordinatore l'abbattimento, il proprietario ricava dalla vendita della bestia 200.000 lire; la differenza è dunque di 50.000 lire. L'indennità, in conformità del secondo comma, è pari all'80 per cento di queste 50.000 lire, cioè a 40.000; quindi quel proprietario avrebbe perduto 10.000 lire. Per il terzo comma l'esempio sarebbe diverso: se l'animale da vita costa 250.000 lire, e una volta abbattuto, frutta 200.000 lire, l'indennità, questa volta, sarà pari al cento per cento del valore dell'animale abbattuto. Il proprietario, cioè, stando al tenore del terzo comma dell'articolo 2, riceverebbe altre 200.000 lire, ricavando quindi 400.000 lire da un animale che, vivo, ne valeva sul mercato 250.000.

D'ERRICO. Certamente ci troviamo di fronte ad una dizione inesatta. Vorrei però far notare alla Commissione che il problema di cui ci stiamo occupando è veramente urgente. Se noi rinviemo il disegno di legge alla Camera dopo averlo emendato, perderemo dei mesi preziosi. Se nella forma il disegno di legge è indubbiamente difetto, nella sostanza mi pare chiaro.

Anch'io di fronte all'urgenza del problema e alla considerazione che, se rimandiamo il disegno di legge alla Camera, si perdono mesi di tempo, proporrei sommamente di approvarlo così com'è.

SIMONUCCI. Evidentemente non riesco ad esprimere il mio punto di vista. La questione mi sembra molto chiara. È naturale che i nostri colleghi della Camera abbiano previsto un trattamento particolare nei confronti dei coltivatori diretti, concedendo loro un'indennità pari al cento per cento anzichè all'80 per cento. E questo io l'accetto, ma il concetto avrebbe dovuto essere espresso in forma chiara ed univoca.

D'ERRICO. Ma il concetto si evince da tutto lo spirito della legge.

SIMONUCCI. Questo è il significato letterale, espresso in termini chiari della frase; non ci sono problemi di interpretazione.

PRESIDENTE. Io penso che, forse, data l'urgenza, potremmo, attraverso ordini del giorno interpretativi, ovviare all'inconveniente denunciato.

SIMONUCCI. Ripeto che qui non si tratta di interpretare.

PIGNATELLI. Vorrei osservare che, dopo questo, figura iscritto all'ordine del giorno un'altro disegno di legge mal formulato. Chi siede sui banchi del Parlamento da parecchi anni, sa quanto sia diffuso questo inconveniente.

Ora è mai possibile che, una volta che una Commissione legislativa abbia rilevato difetti di formulazione, essa debba essere travolta dall'urgenza e continuare a licenziare delle leggi tecnicamente mal fatte? Io ritengo fermamente di no. Diamo una buona volta una lezione agli uffici legislativi dei Ministeri e richiamiamo i colleghi ad usare maggiore diligenza nella elaborazione delle proposte di legge in modo di evitare difficoltà di applicazione e di non accrescere il lavoro della Magistratura.

Per queste ragioni, insisto per una migliore formulazione del disegno di legge anche se il provvedimento dovrà avere un *iter* più lungo.

PERRINO. Vorrei sottolineare come la sostanza del disegno di legge sia quanto mai commendevole. Il provvedimento infatti è vivamente atteso da tutto il mondo politico ed economico italiano: dell'argomento si è discusso anche anni fa in varia sede; non solo, ma in passato la Direzione generale dei servizi veterinari aveva predisposto degli schemi legislativi che poi non hanno avuto seguito.

Nondimeno l'osservazione del collega Simonucci a me pare fondata. Una maggiore chiarezza non guasta. È vero che si potrebbe ovviare all'inconveniente lamentato attraverso qualche ordine del giorno, ma io credo che sarebbe necessario rendere più chiara la formulazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Perrino, come lei sa, la Commissione è sovrana e libera nelle sue decisioni ed, anzi, ha il dovere di apportare al provvedimento tutti gli emendamenti che ritiene opportuni ai fini della migliore intelligenza di esso. L'unico punto sul quale credo che tutti siamo d'accordo è l'estrema urgenza del disegno di legge al nostro esame.

SIMONUCCI. Abbiamo accertato un punto che ormai sembra pacifico: la necessità cioè di dire le cose con chiarezza.

Ora, mi pare di rilevare un altro punto poco chiaro nel disegno di legge. Nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 si stabiliscono i criteri con cui viene determinato l'indennizzo da corrispondere al proprietario dell'animale abbattuto; al comma quinto poi si legge: « I criteri per la determinazione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro della sanità, eccetera ». Come si giustifica questa espressione, se la misura dell'indennità stessa è già stata fissata al secondo e terzo comma? Si dovrebbe dire semmai: « I criteri per la corresponsione » e non « per la determinazione ».

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Infatti, si tratta di modalità per la corresponsione dell'indennità.

ZONCA. Sono molto sensibile alle osservazioni sia del collega Simonucci che del collega Pignatelli. Ciononostante, desidero sottolineare la gravità del pericolo che incombe su tutta la zootecnia italiana e gli enormi problemi che esso coinvolge dal punto di vista finanziario e internazionale (è noto, ad esempio, che il nostro burro e il nostro latte non possono essere esportati, che le forze armate alleate di stanza in Italia non consumano il nostro latte perchè non si fidano, eccetera), per cui il disegno di legge è atteso per dare l'avvio ad un risanamento, speriamo definitivo, di tutto il nostro patrimonio zootecnico. Sono quindi del parere che si debbano superare le riserve ed arrivare all'approvazione del provvedimento nel più breve tempo possibile.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il disegno di legge è molto importante, per cui gradirei che fosse discusso in assoluta calma, alla presenza di tutti i membri della Commissione, in una seduta riservata soltanto ad esso. Il senatore Simonucci ha fatto alcuni rilievi. Anche io ne avrei moltissimi da fare; me ne sono astenuto finora per non intralciare l'*iter* del provvedimento.

Se la mia proposta di una seduta dedicata esclusivamente a questo disegno di legge è accolta, credo che si potrà trovare il modo di accelerarne comunque l'approvazione.

PRESIDENTE. Data l'ora tarda e sentite le dichiarazioni del Governo, proporrei di rinviare il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari